



Destino segnato per la "vecchia" fattura su carta. Meno di 11 mesi, e anche in Italia diventerà realtà la fattura online. È questo l'effetto delle regole in materia contenute nella direttiva 2001/115/Ce, che la nuova legge comunitaria - la 14 del 3 febbraio 2003 - ha deciso di recepire con un Dlgs che il Governo dovrà varare entro il 1° gennaio 2004.

In breve...

Argomento
Fatture Online

Il provvedimento dovrà non solo introdurre norme che, per loro omogeneità nella Ue, conferiscano la miglior leggibilità e uniformità ai documenti fiscali rilevanti ai fini Iva, ma anche ammettere ufficialmente in Italia la creazione di fatture elettroniche trasmissibili per via telematica e l'archiviazione informatica di questi documenti, con l'abbandono totale del supporto cartaceo. Norme di dettaglio spiegheranno anche dove "rimarrà" la fatturazione su carta: ed è prevedibile che venga mantenuta, almeno come possibilità, nel commercio al minuto. Nel complesso, sono in arrivo semplificazioni che consentiranno agli operatori commerciali di svuotare i loro archivi e al Fisco di compiere comunque i necessari controlli con il beneficio ulteriore di una maggior celerità.

La fatturazione elettronica.

L'invio delle fatture per via telematica sarà possibile solo previo consenso della controparte e a condizione che l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati siano garantite grazie all'impiego del sistema della firma elettronica o del sistema di scambio elettronico dei dati. Il legislatore europeo ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di determinare le condizioni a cui assoggettare il consenso preliminare e le procedure di accettazione tra gli operatori economici, nonché di imporre altri obblighi in merito: pertanto, le modalità operative di dettaglio dipenderanno dalle nostre scelte interne.

L'autofatturazione e il subappalto della fatturazione.

Anche se nella direttiva è esplicitamente previsto che l'adempimento della fatturazione possa essere delegato dal soggetto passivo d'imposta (venditore) a un terzo (subappalto di fatturazione) o direttamente al cliente (autofatturazione), l'obbligo di fatturazione non varierà rispetto alle vigenti regole della normativa Iva interna (articolo 21 e seguenti del Dpr 633/1972). Così il soggetto passivo d'imposta, a norma del riformulato articolo 22, paragrafo 3 della direttiva Iva 77/388/Ce, avrà comunque la responsabilità di dover assicurare che la fattura venga, conservata.

Gli elementi obbligatori.

La direttiva 2001/115/Ce, elenca inoltre una serie di elementi che dovranno essere obbligatoriamente inseriti nella fattura, come ad esempio la data del suo rilascio, un numero sequenziale che la identifichi in modo inequivoco, il numero di identificazione ai fini Iva e, ancora, nome e indirizzo completo del soggetto passivo e del suo cliente nonché l'aliquota d'imposta pertinente con il relativo importo. Per facilitare le piccole imprese, gli Stati membri potranno, inoltre, prevedere che nelle fatture non compaiano alcune delle indicazioni sopra menzionate quando l'importo della fattura sia esiguo o quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendano difficile il rispetto di tutti gli obblighi ordinari.

L'archiviazione.

In stretta correlazione con le innovazioni sulla fatturazione elettronica, la direttiva europea ha previsto, inoltre, nuove procedure di conservazione e archiviazione dei documenti ricevuti.

In un'ottica di decisa semplificazione delle procedure di fatturazione, mediante l'uso di strumenti elettronici, sarebbe stato anacronistico obbligare il soggetto passivo a conservare copia cartacea di tutti i documenti rilasciati, così come prevedeva l'articolo 22, paragrafo 3, lettera a) della precedente direttiva 77/388.